



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.11.2009  
COM(2009)658 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **1.1. Antefatti**

Nel 2007 la Commissione ha elaborato uno studio in cui analizza il quadro normativo internazionale per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne e gli ostacoli alla sua effettiva attuazione. Ha poi incaricato un gruppo informale composto da esperti degli Stati membri, di Frontex, dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni di predisporre orientamenti per le operazioni marittime di Frontex.

Nel settembre 2007 il Consiglio GAI ha dato il suo appoggio al gruppo invitando "la Commissione, FRONTEX e gli Stati membri a completare prioritariamente l'analisi del diritto del mare in quanto rilevante per le operazioni congiunte di FRONTEX, e [ha chiesto] alla Commissione di riferire al Consiglio entro la fine dell'anno".

Il gruppo si è riunito cinque volte tra luglio 2007 e aprile 2008 e ha redatto gli "Orientamenti per le operazioni marittime di Frontex". I partecipanti non hanno raggiunto un accordo su questioni quali le implicazioni in materia di diritti umani e diritti dei rifugiati, il ruolo di Frontex e la previa individuazione dei luoghi di sbarco dei migranti.

Ritenendo che le divergenze tra gli Stati membri non avrebbero permesso di elaborare orientamenti, la Commissione ha redatto un progetto di decisione sulla base dei risultati del gruppo di redazione informale. Il progetto si fondava sull'articolo 12 del codice frontiere Schengen che autorizza la Commissione ad adottare modalità di sorveglianza secondo la procedura di comitato (comitato di regolamentazione con diritto di "controllo" del Parlamento europeo).

#### **1.2. Consultazione del comitato del codice frontiere Schengen**

Il progetto di decisione è stato presentato al comitato del codice frontiere Schengen per discussione il 23-24 febbraio 2009. Alcuni Stati membri si sono opposti fermamente al progetto, principalmente perché eccedeva le competenze conferite alla Commissione dal codice frontiere Schengen. Altri invece hanno espresso chiaro sostegno, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati. Altri ancora non avevano ultimato le consultazioni interne, ma hanno formulato riserve sul progetto.

Alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2009, che ha sottolineato la necessità di "potenziare le operazioni di controllo alle frontiere coordinate da FRONTEX, di definire chiare regole d'ingaggio per il pattugliamento congiunto e lo sbarco delle persone soccorse in mare", la Commissione ha deciso di proseguire la procedura di comitato. Il 19 ottobre ha presentato al comitato una versione riveduta del progetto di decisione, che tiene conto di alcune preoccupazioni espresse dagli Stati membri. Le principali modifiche apportate sono le seguenti:

- gli orientamenti sono stati integralmente ripresi in un allegato che dovrebbe far parte del piano operativo stabilito dagli Stati membri partecipanti e dall'Agenzia Frontex;

- è stato riformulato il principio di non respingimento che dovrebbe applicarsi ai casi in cui sussistano fondati motivi di ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzione o di altre forme di trattamenti inumani o degradanti;
- è stata semplificata la disposizione in materia di intercettazioni, ricerca e salvataggio nel contesto delle operazioni di sorveglianza;
- il progetto privilegia lo sbarco nei paesi terzi (nel rispetto del principio di non respingimento); qualora sia impossibile, lo sbarco avviene nel luogo geograficamente più vicino.

Nella riunione del 19 ottobre il comitato è stato invitato a pronunciarsi formalmente sul progetto di decisione. Otto Stati membri hanno votato a favore del progetto, per un totale di 67 voti, sette hanno votato contro, per un totale di 116 voti, quattro si sono astenuti e cinque non erano rappresentati. Il quorum richiesto per la formulazione di un parere del comitato (223 voti) non è stato quindi raggiunto.

## **2. GIUSTIFICAZIONE E OBIETTIVI**

La presente proposta si inserisce nella fase successiva della procedura di comitato, che prevede che la Commissione presenti senza indugio al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di decisione del Consiglio che contenga il testo del progetto posto al voto del comitato.

La proposta mira a garantire che la normativa internazionale pertinente per le operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime svolte nel quadro della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia Frontex (convenzione sul diritto del mare, convenzioni in materia di sicurezza marittima e di ricerca e salvataggio, diritto internazionale dei rifugiati e diritti fondamentali) sia applicata in modo uniforme da tutti gli Stati membri che partecipano alle operazioni. Intende inoltre creare la base normativa necessaria affinché uno Stato membro possa effettuare la sorveglianza delle frontiere marittime di un altro Stato membro.

La necessità di "regole d'ingaggio chiare per le operazioni congiunte in mare, badando a tutelare le persone bisognose di protezione che viaggiano in flussi misti, in conformità del diritto internazionale" è stata ribadita nelle conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009.

Il progetto mira in particolare a rispondere ai problemi che seguono.

- Alcuni Stati membri, alcuni membri del Parlamento europeo e parte del mondo accademico e del mondo associativo hanno espresso dubbi sul rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti dei rifugiati durante le operazioni Frontex (soprattutto per quanto riguarda il divieto di respingimento e l'accesso alle procedure di asilo) e chiedono quale diritto si applichi in tali situazioni, in particolare in alto mare, e quali garanzie assicurino l'effettivo rispetto di tali diritti. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali nell'attuazione del codice Schengen esiste, ma per le operazioni di sorveglianza non è esplicito. Quanto al principio di diritto internazionale del non respingimento, gli Stati membri lo interpretano in modo divergente, alcuni addirittura negandone l'applicabilità nelle acque internazionali.
- La proposta intende rendere esplicito l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati nelle operazioni di sorveglianza dell'Agenzia Frontex e introduce il divieto di

respingere chiunque rischi la persecuzione o altre forme di trattamenti inumani o degradanti, divieto che si applicherebbe indipendentemente dallo status delle acque in cui si trovano gli interessati.

- La proposta di decisione crea una base giuridica di diritto comunitario per l'esercizio di una serie di competenze necessarie per l'applicazione efficace dell'articolo 12 del codice frontiere Schengen, ad esempio per l'ispezione e l'intercettazione di navi. Stabilisce poi le condizioni alle quali tali misure possono essere prese nelle varie zone marittime, comprese le acque internazionali. Le condizioni comprendono norme pertinenti di diritto internazionale di cui facilitano l'attuazione efficace e uniforme nelle operazioni Frontex (autorizzazione dello Stato costiero, verifica della bandiera battuta dalla nave, autorizzazione dello Stato di bandiera, navi senza bandiera, ecc.).
- Nella maggior parte dei casi le operazioni marittime coordinate da Frontex diventano operazioni di ricerca e salvataggio. Frontex tuttavia non è un'agenzia SAR; il suo compito è contribuire all'attuazione delle norme sui controlli di frontiera. In pratica, il fatto che diventino di ricerca e salvataggio sottrae tali operazioni all'ambito di applicazione del coordinamento di Frontex e del diritto comunitario. L'obbligo di prestare soccorso in mare e le competenze delle autorità SAR sono disciplinati dal diritto internazionale, che però gli Stati membri interpretano e applicano in modo eterogeneo.
- La proposta di decisione intende garantire il rispetto di tale obbligo internazionale e l'applicazione del regime SAR, e stabilisce il principio della cooperazione con le autorità SAR già prima dell'inizio dell'operazione specificando inoltre quale autorità SAR debba essere contattata qualora l'autorità responsabile non risponda, in modo che tutte le unità partecipanti contattino la stessa autorità SAR.
- Un'altra divergenza tra gli Stati membri riguarda l'identificazione della situazione che impone l'assistenza: per alcuni Stati membri la nave deve essere sul punto di affondare, per altri è sufficiente che la nave non sia idonea alla navigazione; per alcuni Stati membri è necessario che le persone a bordo chiedano assistenza, per altri no. La proposta si basa sul regime SAR e prevede che, allorché sorgano dubbi sulla sicurezza di una nave o sull'incolumità di una persona a bordo, debbano essere contattate le autorità SAR cui vanno trasmesse tutte le informazioni necessarie per stabilire se sussista una situazione SAR.
- Determinare il luogo in cui dovrebbero essere condotte le persone soccorse è cosa difficile ritenuta il punto debole del regime SAR. Le modifiche del 2004 fanno obbligo a tutti gli Stati di cooperare per risolvere le situazioni SAR; con la loro cooperazione, lo Stato competente per la regione SAR deve decidere dove trasferire le persone soccorse. Uno Stato membro non ha accettato tali modifiche. L'aspetto controverso era il luogo in cui le persone soccorse devono essere sbarcate nel caso in cui lo Stato competente per la regione SAR venga meno ai suoi obblighi al riguardo. Alcuni Stati membri sono riluttanti a partecipare alle operazioni perché temono di essere poi costretti a trasferire le persone soccorse nei loro territori. La proposta di decisione mira a risolvere tali situazioni specificando che, qualora lo sbarco in un paese terzo non sia possibile, esso ha luogo nello Stato membro che ospita l'operazione.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **3.1. Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)<sup>1</sup>, che autorizza la Commissione ad adottare modalità di sorveglianza supplementari secondo la procedura di comitato con diritto di “controllo” del Parlamento europeo.

La proposta si applica alla sorveglianza delle frontiere marittime nel contesto delle operazioni di Frontex, il cui mandato comprende l'agevolazione della cooperazione operativa tra gli Stati membri nell'attuazione del codice frontiere Schengen. Si tratta di operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del codice frontiere, coordinate da un'agenzia comunitaria e finanziate dal bilancio comunitario. L'adozione di modalità di sorveglianza supplementari secondo la procedura di comitato è espressamente contemplata dall'articolo 12 del codice. Quando la sorveglianza riguarda le frontiere marittime è evidente che devono essere rispettati il diritto internazionale del mare e il diritto internazionale marittimo. Analogamente, tali operazioni non possono essere condotte in violazione dei diritti umani, compresi i diritti dei rifugiati, come già disposto dal codice. La proposta osserva scrupolosamente questo quadro normativo internazionale: il suo fine è aumentare il rispetto di questi principi nello svolgimento delle operazioni, introducendo nel contempo un grado di uniformità nell'applicazione del quadro normativo da parte di tutte le unità operative che partecipano alle operazioni.

#### **3.2. Sussidiarietà e proporzionalità**

La proposta di decisione concerne una materia che non rientra nella competenza esclusiva della Comunità ed è pertanto soggetta al principio di sussidiarietà. Deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati dai singoli Stati membri e richiedono l'adozione di norme comunitarie.

La proposta si applica alla sorveglianza delle frontiere marittime nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia Frontex e non riguarda le attività di sorveglianza effettuate dagli Stati membri individualmente o cooperando in un quadro diverso.

#### **3.3. Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Lo strumento giuridico scelto è la decisione in quanto la proposta mira a creare obblighi per gli Stati membri che ne sono destinatari, in particolare quando effettuano la sorveglianza delle frontiere esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex.

---

<sup>1</sup> GUL 105 del 13.4.2006, pag. 9.

### **3.4. Contenuto**

Ai sensi dell'articolo 1, la sorveglianza delle frontiere marittime nel contesto delle operazioni di Frontex deve svolgersi in conformità degli orientamenti contenuti nell'allegato, che devono essere integrati nel piano operativo di ogni operazione.

- Nella sezione 2 è fornita una breve descrizione del contenuto dell'allegato.

## **4. COERENZA CON ALTRE POLITICHE COMUNITARIE**

La proposta è coerente con le altre politiche comunitarie, in particolare con la politica esterna dell'Unione europea e la politica comune dei trasporti. È inoltre coerente con la politica marittima integrata dell'Unione europea.

## **5. CONSULTAZIONE E VALUTAZIONE D'IMPATTO**

### **5.1. Consultazioni esterne**

La proposta di decisione si basa largamente sui risultati del gruppo di redazione informale organizzato dalla Commissione nel 2007 e 2008, composto da esperti degli Stati membri, di Frontex, dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

### **5.2. Valutazione d'impatto**

Non è stata svolta nessuna valutazione d'impatto in quanto la proposta nel complesso riprende e chiarisce norme internazionali e comunitarie già in vigore.

## **6. VALUTAZIONE**

Non è prevista nessuna valutazione dell'attuazione della decisione.

## **7. SCHEDE FINANZIARIA E ANALISI DEI RISCHI DI FRODE**

La misura non impone oneri finanziari e amministrativi a carico della Comunità, pertanto non incide sul bilancio comunitario.

## **8. POSIZIONE SPECIALE DI ALCUNI STATI MEMBRI E PAESI ASSOCIATI**

La presente proposta si basa sull'acquis di Schengen. Occorre quindi tener conto delle seguenti conseguenze in relazione ai vari protocolli.

- **Regno Unito e Irlanda:** la proposta intende sviluppare l'acquis di Schengen, cui il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

- **Danimarca:** la proposta si basa sul regolamento (CE) n. 562/2006. Poiché tale regolamento mira a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato, con lettera dell'8 giugno 2006, il recepimento di tale regolamento nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione.
- **Norvegia e Islanda:** la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>2</sup>.
- **Svizzera:** la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>3</sup>.
- **Liechtenstein:** la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

---

<sup>2</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>3</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La sorveglianza di frontiera si prefigge di impedire l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di fermare le persone entrate illegalmente o di adottare misure nei loro confronti. Tale sorveglianza deve essere svolta efficacemente in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo, e da individuare gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne.
- (2) Incaricata del coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri per agevolare l'applicazione del diritto comunitario, incluse le disposizioni relative alla sorveglianza di frontiera, è l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ("l'Agenzia"). Nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia e per potenziarne sempre più l'efficacia, è necessario introdurre modalità di sorveglianza supplementari per le attività svolte dalle unità aeronavali di uno Stato membro alla frontiera marittima di un altro Stato membro.
- (3) Conformemente al regolamento (CE) n. 562/2006 e ai principi generali del diritto comunitario, le misure prese nel quadro dell'operazione di sorveglianza devono essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e rispettare pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento. Gli Stati membri sono vincolati dalle disposizioni dell'acquis in materia di asilo, in particolare dalla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento

---

<sup>4</sup> GUL 105 del 13.4.2006, pag. 1.



e della revoca dello status di rifugiato<sup>5</sup>, per quanto riguarda le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri.

- (4) Nelle riunioni del 18 e 19 giugno e del 29 e 30 ottobre 2009 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di potenziare le operazioni di controllo di frontiera coordinate dall'Agenzia e di definire chiare regole d'ingaggio per il pattugliamento congiunto e lo sbarco delle persone soccorse in mare.
- (5) Va osservato che le operazioni di sorveglianza di frontiera coordinate dall'Agenzia si svolgono secondo un piano operativo concordato fra quella e gli Stati membri partecipanti, seguendo un calendario e istruzioni impartite da un centro di coordinamento in cui sono rappresentati gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia, e che prima dell'operazione vengono individuati uno o più Stati membri ospitanti le cui frontiere saranno oggetto di sorveglianza. È opportuno che gli orientamenti di cui alla presente decisione siano integrati nel piano operativo.
- (6) L'attuazione della presente decisione lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria, alla convenzione relativa allo status di rifugiato, alla convenzione europea dei diritti dell'uomo e ad altri strumenti internazionali pertinenti.
- (7) Ai sensi del diritto internazionale, ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave battente la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo. Tale assistenza deve essere prestata senza tener conto della cittadinanza o della situazione giuridica delle persone da soccorrere o delle circostanze in cui si trovano. La presente decisione non pregiudica gli obblighi delle autorità preposte alla ricerca e al salvataggio, compreso quello di assicurare il coordinamento e la cooperazione affinché le persone tratte in salvo siano trasferite in luogo sicuro.
- (8) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il non respingimento, la non discriminazione e i diritti del bambino. Gli Stati membri devono applicare la presente decisione osservando tali diritti e principi.
- (9) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista – vale a dire adottare modalità di sorveglianza supplementari applicabili alle frontiere marittime dalle guardie di frontiera nelle operazioni coordinate dall'Agenzia – non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo del carattere multinazionale delle

---

<sup>5</sup> GUL 326 del 13.12.2005, pag. 13.

operazioni, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (10) A norma dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (CE) n. 562/2006 e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (CE) n. 562/2006 si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ha notificato con lettera dell'8 giugno 2006, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, di averlo recepito nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione.
- (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>6</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>7</sup> relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.
- (12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>8</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>9</sup> relativa alla conclusione di quell'accordo.
- (13) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio<sup>10</sup> sulla firma e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto protocollo.
- (14) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran

---

<sup>6</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>7</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

<sup>8</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>9</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

<sup>10</sup> GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>11</sup>. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione.

- (15) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>12</sup>. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. L'Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione.
- (16) Il comitato del codice frontiere Schengen, consultato il 19 ottobre 2009, non ha formulato un parere, pertanto la Commissione, ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera a), della decisione 1999/468/CE, ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e l'ha trasmessa al tempo stesso al Parlamento europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa tra Stati membri coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ("l'Agenzia") è svolta in conformità degli orientamenti di cui in allegato. Tali orientamenti costituiscono parte integrante del piano operativo predisposto dall'Agenzia e dagli Stati membri partecipanti per ogni operazione coordinata dall'Agenzia.

#### *Articolo 2*

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

<sup>11</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>12</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

**Orientamenti per le operazioni marittime di Frontex**

**1. Principi generali**

- 1.1 Le misure prese ai fini delle operazioni di sorveglianza sono attuate in modo da salvaguardare l'incolumità delle persone intercettate o soccorse e delle unità partecipanti.
- 1.2 Durante tutte le operazioni è tenuto conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta, di quanti necessitano di assistenza medica urgente o di protezione internazionale e di quanti si trovano in situazione di grande vulnerabilità.
- 1.3 I presenti orientamenti sono applicati dagli Stati membri nel rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera che partecipano alle operazioni di sorveglianza ricevano una formazione sulle disposizioni pertinenti della normativa in materia di diritti dell'uomo e rifugiati, e abbiano dimestichezza con il regime internazionale per la ricerca e il salvataggio.

**2. Intercettazioni**

- 2.1 La nave o altra imbarcazione ("nave") intercettata è avvicinata per gli accertamenti di identità e nazionalità e, in attesa di altre misure, viene sorvegliata a prudente distanza. Le informazioni sulla nave sono comunicate immediatamente al centro di coordinamento istituito nel contesto e ai fini dell'operazione marittima coordinata da Frontex.
- 2.2 Se la nave sta per entrare ovvero è già entrata nella zona contigua o nelle acque territoriali di uno Stato membro che non partecipa all'operazione, le informazioni che la riguardano sono comunicate al centro di coordinamento che le trasmette allo Stato membro interessato.
- 2.3 Le informazioni riguardanti navi che si sospettano essere utilizzate per attività illecite in mare che esulano dalla portata dell'operazione sono comunicate al centro di coordinamento che le trasmette allo Stato membro o agli Stati membri interessati.
- 2.4 Le misure prese nel quadro dell'operazione di sorveglianza nei confronti di navi o altre imbarcazioni che si ha fondato motivo di ritenere trasportino persone intenzionate a eludere i controlli ai valichi di frontiera possono consistere nel:
  - a) chiedere informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l'immatricolazione ed elementi relativi al viaggio, nonché l'identità, la cittadinanza e altri dati delle persone a bordo;
  - b) fermare la nave e provvedere alla visita a bordo, all'ispezione della nave, del carico e delle persone; interrogare le persone a bordo;

- c) comunicare alle persone a bordo che non sono autorizzate ad attraversare la frontiera e che i conducenti della nave sono passibili di sanzioni per aver favorito il viaggio;
- d) sequestrare la nave e fermare le persone a bordo;
- e) ordinare alla nave di modificare la rotta per uscire dalle acque territoriali o dalla zona contigua o per dirigersi altrove, scortandola o navigando in prossimità fino a che non segua la rotta indicata;
- f) condurre la nave o le persone a bordo in un paese terzo o altrimenti consegnare la nave o le persone a bordo alle autorità di un paese terzo;
- g) condurre la nave o le persone a bordo nello Stato membro ospitante o in altro Stato membro partecipante all'operazione.

2.5. Le misure di cui al punto 2.4 sono prese secondo le seguenti disposizioni:

2.5.1. Acque territoriali e zona contigua

Le misure di cui al punto 2.4 sono prese previa autorizzazione e conformemente alle istruzioni dello Stato membro ospitante trasmesse all'unità partecipante tramite il centro di coordinamento. A tal fine, l'unità partecipante comunica allo Stato membro ospitante, sempre tramite il centro di coordinamento, se il comandante della nave intercettata ha chiesto la notifica a un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera.

2.5.2. Zona economica esclusiva e alto mare

2.5.2.1. Se la nave batte bandiera ovvero reca dati di immatricolazione di uno Stato membro che partecipa all'operazione, le misure di cui al punto 2.4 sono prese previa autorizzazione dello Stato di bandiera. Incaricato del rilascio o della trasmissione dell'autorizzazione è il rappresentante nazionale di tale Stato membro presso il centro di coordinamento.

2.5.2.2. Se la nave batte bandiera ovvero reca dati di immatricolazione di uno Stato membro che non partecipa all'operazione o di un paese terzo, è necessario chiedere conferma della matricola allo Stato di bandiera tramite i canali appropriati e, se la nazionalità è confermata, è necessaria l'autorizzazione dello Stato di bandiera per prendere le misure di cui al punto 2.4.

Il centro di coordinamento è tenuto informato di ogni comunicazione con lo Stato di bandiera.

2.5.2.3. Se sussistono fondati motivi di ritenere che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, la nave abbia in effetti la nazionalità dell'unità partecipante, questa provvede a verificare il diritto della nave di battere la sua bandiera. A tal fine può inviare alla nave una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo. Il paese del quale si presume che la nave batta bandiera è contattato tramite i canali appropriati.

2.5.2.4. Se sussistono fondati motivi di ritenere che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, la nave abbia in effetti la nazionalità di un altro

Stato membro che partecipa all'operazione, la verifica del diritto della nave di battere la bandiera è svolta previa autorizzazione di quello Stato membro. Incaricato del rilascio o della trasmissione dell'autorizzazione è il rappresentante nazionale di tale Stato membro presso il centro di coordinamento.

Se i sospetti sulla nazionalità della nave si dimostrano fondati, le misure di cui al punto 2.4 sono prese secondo le disposizioni del punto 2.5.2.1.

- 2.5.2.5. Se sussistono fondati motivi di ritenere che la nave sia priva di nazionalità o possa essere assimilata a una nave priva di nazionalità, l'unità partecipante provvede a verificare il diritto della nave di battere la bandiera. A tal fine può inviare alla nave una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo.

Se i sospetti che la nave sia priva di nazionalità si dimostrano fondati e sussistono fondati motivi di ritenere che la nave sia impegnata nel traffico di migranti via mare ai sensi del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, sono prese le misure di cui al punto 2.4.

Va considerato che una nave è priva di nazionalità o può essere assimilata a una nave priva di nazionalità quando nessuno Stato le ha concesso il diritto di battere la sua bandiera o quando la nave naviga sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza.

- 2.5.2.6. In attesa o in mancanza dell'autorizzazione dello Stato di bandiera, la nave è sorvegliata a prudente distanza. Non può essere disposta nessuna misura senza l'esplicita autorizzazione dello Stato di bandiera, salvo se necessario per far fronte a un pericolo imminente per la vita umana ai sensi del punto 3 o se previsto da accordi bilaterali o multilaterali pertinenti, o se la nave è entrata nella zona contigua.

- 2.6. Le attività operative nelle acque territoriali di uno Stato membro che non partecipa all'operazione o di un paese terzo si svolgono in conformità dell'autorizzazione e delle istruzioni dello Stato costiero. Il centro di coordinamento è informato di ogni comunicazione con lo Stato costiero e delle azioni successive.

### **3. Situazioni di ricerca e salvataggio durante l'operazione di sorveglianza**

- 3.1. Le unità partecipanti prestano assistenza a qualunque nave o persona in pericolo in mare, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica dell'interessato o dalle circostanze in cui si trova.
- 3.2. Nel corso dell'operazione di sorveglianza, in caso di dubbio o timore sulla sicurezza di una nave o sull'incolumità di una persona a bordo, l'unità partecipante trasmette senza indugio tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento del soccorso competente per la regione di ricerca e salvataggio in cui si è verificata la situazione.

Qualora il centro di coordinamento del soccorso del paese terzo competente per la regione di ricerca e salvataggio non risponda alla notifica trasmessa dall'unità

partecipante, questa contatta il centro di coordinamento del soccorso dello Stato membro ospitante geograficamente più vicino all'emergenza.

In attesa delle istruzioni del centro di coordinamento del soccorso, le unità partecipanti prendono tutte le opportune misure per salvaguardare l'incolumità delle persone interessate.

3.3. Le unità partecipanti esaminano tutti gli elementi rilevanti e comunicano la loro valutazione al centro di coordinamento del soccorso competente, segnalando in particolare:

- (a) l'esistenza di una richiesta di assistenza,
- (b) la navigabilità della nave e la probabilità che questa non raggiunga la destinazione finale,
- (c) il numero di passeggeri rispetto al tipo di imbarcazione (sovraccarico),
- (d) la disponibilità di scorte necessarie (carburante, acqua, cibo, ecc.) per raggiungere la costa,
- (e) la presenza di un equipaggio qualificato e del comandante della nave,
- (f) l'esistenza di dispositivi di sicurezza, apparecchiature di navigazione e comunicazione,
- (g) la presenza di passeggeri che necessitano assistenza medica urgente,
- (h) la presenza di passeggeri deceduti,
- (i) la presenza di donne in stato di gravidanza o di bambini,
- (j) le condizioni meteorologiche e marine.

3.4. L'emergenza non dipende né è determinata esclusivamente da una richiesta effettiva di assistenza.

Qualora le persone a bordo rifiutino l'assistenza nonostante la nave risulti essere in stato di emergenza, l'unità partecipante ne informa il centro di coordinamento del soccorso e continua ad adempiere al proprio dovere di diligenza, prendendo tutte le misure necessarie per salvaguardare l'incolumità delle persone interessate ed evitando qualsiasi azione che possa aggravare la situazione o aumentare le probabilità di lesioni alle persone o perdite di vite umane.

3.5. Il centro di coordinamento dell'operazione è informato senza indugio di ogni contatto con il centro di coordinamento del soccorso, e del modo di procedere dell'unità partecipante.

3.6. Se la nave non può o non può più considerarsi in stato di emergenza o l'operazione di ricerca e salvataggio è conclusa, l'unità partecipante, in consultazione con il centro di coordinamento dell'operazione, riprende l'operazione secondo le disposizioni di cui al punto 2.

#### **4. Sbarco**

- 4.1. Il piano operativo indica le modalità di sbarco delle persone intercettate o soccorse, in conformità del diritto internazionale e degli eventuali accordi bilaterali applicabili.

Fatto salvo il punto 4.2, va privilegiato lo sbarco nel paese terzo da cui le persone interessate sono partite o dalle cui acque territoriali o regione di ricerca e salvataggio sono transitate, ovvero, qualora ciò non sia possibile, lo sbarco nel luogo geograficamente più vicino che ne garantisce l'incolumità.

- 4.2. Nessuno può essere sbarcato o altrimenti consegnato alle autorità di un paese nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzione o tortura o di altre forme di pene o trattamenti inumani o degradanti, o nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un siffatto paese. Alle persone intercettate o soccorse devono essere fornite informazioni adeguate affinché possano esprimere qualunque motivo induca a ritenere che possano essere oggetto di un tale trattamento nel luogo di sbarco proposto.
- 4.3. La presenza di persone di cui al punto 4.2 è comunicata al centro di coordinamento, che trasmette l'informazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.